



MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEL TESORO

2009

BOLLETTINO UFFICIALE

8° Supplemento straordinario

Data di pubblicazione: 31 dicembre 2009

SOMMARIO

Decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi n. 126 del 7 gennaio 2009	<i>Pag.</i>	5
ERRARA CORRIGE relativa alla determina ministeriale del 18 novembre 2008 pubblicata nel 4° supplemento straordinario del 2009	»	10



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

N. 0000126

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2006, nonché l'insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994-1997, 1998/2001 e 2002-2005 relativo al processo di privatizzazione del citato personale;

VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 1999, concernente il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 55 istitutivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale è stato istituito il ruolo unico del personale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2006 con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, riguardante il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato;

VISTO l'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che consente anche al personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo le modalità e procedure da definire con apposito decreto interministeriale;

VISTO il decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, che definisce le modalità e le procedure di transito nelle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge n. 266/99;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 93, concernente la "riduzione delle dotazioni organiche dello Stato e degli enti pubblici;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 69, il quale, tra l'altro, stabilisce che "per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 404, lettera c, che ha disposto la rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali, al fine di conseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 30 aprile 2007;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) nonché le leggi finanziarie degli anni precedenti;

VISTO Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

VISTO il decreto n. 71733 del 27 settembre 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, che ha individuato le sedi dei Dipartimenti Provinciali presso le quali il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, può essere assegnato;

CONSIDERATA la necessità di accogliere le istanze di transito del sopraccitato personale della Guardia di Finanza, la cui idoneità alle funzioni sia stata preventivamente accertata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera;

CONSIDERATO, che il trasferimento del suddetto personale è subordinato all'esistenza di condizioni che ne consentano una proficua utilizzazione, semprechè la natura dell'infermità degli interessati risulti compatibile con le specifiche mansioni da svolgere;

RITENUTO, pertanto, opportuno individuare i Dipartimenti Provinciali di questo Ministero ove il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, che chiede di transitare nel ruolo unico di questo Ministero, possa trovare una proficua utilizzazione in relazione alle professionalità già presenti nelle singole sedi e tenuto anche conto dei carichi di lavoro e delle carenze degli Uffici;

RAVVISATA la necessità di emanare un nuovo provvedimento che consenta la revisione annuale delle sedi in ragione delle variazioni avvenute relativamente ai citati carichi di lavoro ed alle carenze delle Direzioni Territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Ragionerie Territoriali dello Stato al fine di garantire il più proficuo utilizzo di tale personale;

DECRETA:

Art. 1

Per i motivi espliciti nelle premesse del presente provvedimento, il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, che chiede di transitare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà essere assegnato esclusivamente in una delle sedi provinciali dislocate nel territorio delle seguenti regioni:

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine.

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia, e Varese.

PIEMONTE

Cuneo.

SARDEGNA

Sassari.

TOSCANA

Siena.

VENETO

Treviso.

Art. 2

Il suddetto personale potrà essere assunto nel ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso le sedi provinciali di seguito elencate, esclusivamente per un massimo di **2 unità** per ogni singola sede:

Ancona

Bologna

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Perugia

Roma

Trieste

Venezia

Le istanze avanzate a decorrere dalla data del presente provvedimento per le sedi sopra indicate saranno valutate, prioritariamente, in ordine alla data dell'istanza ed, in caso di uguale data, in ordine alla data di sottoscrizione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera che accerti l'idoneità al transito nelle Aree funzionali del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 3

Le sedi presso le quali il personale della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, potrà essere assegnato a prestare servizio verranno individuate con periodicità annuale.

Ciascun provvedimento rimarrà valido nelle more dell'emanazione del provvedimento successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 07 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento

Giuseppina Baffi

ERRATA CORRIGE

Nella determina ministeriale in data 18 novembre 2008 pubblicata nel 4° supplemento straordinario del 2009 ladove in calce al provvedimento è scritto «Roma, 18 novembre 2009» leggasi «Roma, 18 novembre 2008».

